

4229/23

ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

DANILO SESTINI
PASQUALE GIANNITI
MARCO DELL'UTRI
ANTONELLA PELLECCIA
ANNA MOSCARINI

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud. 21/11/2022 PU
Cron. *4229*
R.G.N. 33583/2019

SENTENZA

sul ricorso 33583/2019 proposto da:

(omiss: (omissis) ppresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
e domiciliato ex lege in R (omissis) , presso la
(omissis)

contro
(omissis)

nonché contro - intimato -

*2022
1992*

W

(omissis) rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
ed elettivamente domiciliata in (omissis)

- resistente con atto di costituzione -

avverso la sentenza n. 824/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,
depositata il 05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/11/2022 dal Cons. ANNA MOSCARINI

FATTI DI CAUSA

(omissis) (omissis) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Pistoia
(omissis) per sentirne pronunciare la condanna
in secondo al risarcimento dei danni subiti per le gravissime lesioni
riportate in un sinistro stradale verificatosi in data (omissis) in (omissis)
allorquando la (omissis) da lui guidata, dopo aver ricevuto, durante una
manovra di sorpasso in atto e nella fase di "rientro" un urto nella parte
posteriore ad opera della (omissis) condotta da (omissis)
aveva perso aderenza e, a seguito di sbandamento, era andata a
collidere con un lampione ed un albero presenti sulla destra della
carreggiata, provocando il decesso della terza trasportata e gravi
lesioni ad esso conducente.

I convenuti, nel costituirsi in giudizio, contestarono la fondatezza
della domanda e il Tribunale, istruita la causa solo a mezzo di
documenti, la rigettò.

La Corte d'Appello di Firenze, richiesta di pronunciarsi sulla
invalidità della consulenza tecnica disposta dal P.M. nella fase delle
indagini del giudizio penale, ha rigettato l'appello, ed ha ricostruito i
fatti sulla base delle risultanze della CTU acquisita in sede penale,
escludendo la presenza di elementi che potessero far propendere per

un concorso di responsabilità dei due conducenti nella produzione del sinistro. In particolare l'ipotesi prospettata dall'attore secondo la quale la Fiat Punto avrebbe attinto la (omissis) così innescando la rotazione che avrebbe portato poi alla collisione con l'albero e con il lampione, era rimasta priva di riscontri probatori, sì da escludere l'applicazione dell'art. 2054, secondo co. c.c. La sentenza ha, pertanto, ritenuto che non avendo la ricostruzione del sinistro quale prospettata dal (omissis) trovato conforto alcuno nelle risultanze probatorie e risultando anzi da esse "contrastata", in mancanza del prospettato iniziale e asseritamente determinante urto tra i veicoli, non potesse trovare applicazione la presunzione di pari concorso di colpa nella causazione del sinistro, prevista e disciplinata dall'art. 2054, comma 2 c.c.

Avverso la sentenza (omissis) (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

La (omissis) non ha resistito al ricorso ma in vista della presente udienza ha depositato una memoria.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

La causa è stata destinata alla trattazione in adunanza camerale ed il collegio, con ordinanza interlocutoria del 12 maggio 2021, ha rimesso la causa alla trattazione in pubblica udienza ritenendo non sussistere i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.

Entrambe le parti, in vista dell'odierna udienza pubblica, hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso - errata applicazione di legge e violazione in punto di applicazione dell'art. 2054, secondo co. c.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di contraddittorio- il ricorrente contesta, con argomentazioni per lo più

fattuali, l'accertamento svolto dal giudice di merito sulla dinamica del sinistro. Richiama a sostegno della violazione dell'art. 2054, 2 co. c.c. i seguenti elementi di fatto: la velocità dei due veicoli, entrambi oltre il limite, la presenza di segni di scarrocciamento della Fiat Panda e segni di reazione della medesima ben 46 metri prima dell'albero dove la BMW andò a collidere; la posizione dei due veicoli dopo il sinistro.

Tutti questi elementi avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere che la responsabilità per il sinistro dovesse essere ripartita mentre il giudice ha ommesso di svolgere la prova ai sensi dell'art. 2054, 2° co. c.c. ed ha illegittimamente invertito l'onere della prova ponendo a carico del danneggiato l'onere di provare la propria condotta.

In presenza di una situazione di oggettiva incertezza circa l'evoluzione e la dinamica del sinistro, il giudice avrebbe dovuto applicare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. in ragione del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., co. 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile."

Il motivo è infondato. Preliminarmente occorre evidenziare che il ricorrente ha ommesso di indicare il fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti che sarebbe stato pretermesso dalla sentenza impugnata il che rende, per questo aspetto, il motivo inammissibile. In ogni caso lo stesso è infondato in quanto il giudice di merito non ha raggiunto la prova che l'urto tra le due autovetture avesse innescato

la rotazione che portò infine alla collisione della BMW con il palo e con l'albero e ciò che si chiede a questa Corte è di svolgere uno scrutinio su elementi di fatto riservato alla discrezionale valutazione del giudice del merito, dal momento che sull'assenza dell'urto nessun sindacato è possibile in sede di legittimità.

Posta l'accertata assenza di urto antecedente alla perdita di controllo tra l'auto condotta dall'odierno ricorrente e l'auto condotta da (omissis) viene meno in radice l'ipotizzabilità del concorso e dunque della violazione dell'art. 2054, secondo co. c.c.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese in quanto la (omissis) non ha depositato tempestivo controricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del pagamento di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
nulla^{per} spese;

ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1*bis* del citato art. 13, se dovuto;

così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 21 novembre 2022

L'Estensore
Anna Moscarini



Il Presidente

Daniilo Sestini

